

***Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
effettuato dai singoli settori del Comune di Ercolano***

Pasquale Davide
pdavidenerano@gmail.com

Sommario

<i>Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web effettuato dai singoli settori del Comune di Ercolano</i>	- 1 -
Premessa	- 3 -
Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite	- 4 -
Principi e oggetto del "decreto trasparenza" (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013)	- 4 -
Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)	- 4 -
Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)	- 6 -
Esempi di obblighi di pubblicità per finalità di trasparenza	- 6 -
Principi e oggetto dell'Albo Pretorio On line	- 7 -
Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative	- 8 -
Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardante il personale.....	- 9 -
Asili nido.....	- 9 -
Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata	- 9 -
Graduatorie delle domande di mobilità.....	- 9 -
Durata degli obblighi di pubblicazione	- 10 -
Sanzioni	- 10 -
Quadro normativo sanzionatorio	- 10 -
Casi ricorrenti di violazioni sanzionate	- 10 -
Principale normativa di riferimento	- 12 -
Considerazioni conclusive	- 12 -

Premessa

Di seguito si forniscono alcune indicazioni finalizzate a porre in essere apposite cautele in relazione all'ipotesi di diffusione di dati personali mediante la pubblicazione sulle pagine web da parte del Responsabile di settore per finalità di pubblicità e trasparenza.

Si invitano i Responsabili di settore ad individuare ed utilizzare opportune cautele nei casi in cui si effettuano attività di diffusione di dati personali sui siti web dell'Ente per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

In via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (es.: pubblicità legale).

In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di:

trasparenza sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le *"informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di: pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. – contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza – come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia).

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online dell'Ente, alle pubblicazioni matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili.

Pubblicità: *"la disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati"*

Consultabilità: *"La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati - anche per categorie - al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi"*

Occorre, pertanto, distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali attraverso la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sui siti istituzionali, si perseguono finalità di:

Trasparenza;

Pubblicità

Consultabilità

Tali valutazioni devono essere effettuate dai Responsabili di settore (ciascuno per la propria area di competenza), nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali, in modo da garantire modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità sopra evidenziate, delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati, nonché

assicurare l'uso di strumenti per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.

Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

A fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l'Albo Pretori on line), occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata reperibilità in internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando della loro disponibilità on line. (Si veda ad esempio l'elenco dei documenti da pubblicare sull'Albo pretorio online con le indicazioni per ciascuno dei documenti l'indicazione della durata di disponibilità delle informazioni online)

Principi e oggetto del "decreto trasparenza" (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013)

Nel decreto legislativo n. 33/2013 – il riferimento alla pubblicazione è limitato agli "obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" contenuti oltre che nel d. lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse.

La tipologia dei predetti obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza è riassunta nell'allegato I d.lgs. n. 33/2013 che individua la «struttura delle informazioni sui siti istituzionali» e descritta nell'allegato n. 1 della delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013 Che si allega per pronto riferimento

Devono ritenersi estranei all'oggetto del citato decreto legislativo tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali gli obblighi di pubblicazione a fini di pubblicità legale, pubblicità integrativa dell'efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia.

Di conseguenza, tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall'oggetto del d. lgs. n. 33/2013 e dall'ambito di applicazione delle relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all'accesso civico (art. 5), all'indicizzazione (art. 4 e 9), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9).

Nel formare e nel diffondere gli atti e le informazioni relativi all'attività amministrativa di questo Ente deve essere assicurata la semplificazione della procedura per l'esercizio del diritto di accesso nonché, la conformità alle norme del Regolamento Europeo 2016/679, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, decreto legislativo 101/2018 recante le disposizioni per l'adeguamento del codice della privacy 196/2003 al regolamento europeo ed ai provvedimenti del Garante per la Privacy.

Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)

Si ricorda a tal proposito che i principi di protezione dei dati e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, d.lgs 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) – devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

In merito, si rappresenta che "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Inoltre, la "diffusione" di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento.

Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che i Responsabili di settore, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo.

Laddove il Responsabile riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

I Responsabili di settore, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità").

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 5 del Regolamento U.E. 2016/679).

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari").

Pertanto, i Responsabili devono porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo".

Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)

Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere "dati personali" ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (ai sensi art. 6 liceità del trattamento reg. U.E. 2016/679)

In assenza di una disposizione di legge o regolamento è illegittima la pubblicazione online anche solo del nome e cognome di una persona.

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

In proposito, si evidenzia che la sostituzione del nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

La pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

Prima di intraprendere un'attività che comporta una diffusione dei dati personali, il Responsabile di settore deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo quando è necessario: nel rispetto del principio di necessità che comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali. L'Ente deve rispettare, inoltre, il principio di proporzionalità: i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In caso contrario, occorre prevedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

Il D. lgs n. 33/2013 non ha introdotto nuove deroghe all'obbligo di informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. E.U. 2016/679. Eventuali violazioni delle disposizioni in tema di informativa sono sanzionate in sede amministrativa ai sensi dell'art. 83 comma 5 lettera b).

Esempi di obblighi di pubblicità per finalità di trasparenza

1. componenti degli organi di indirizzo politico
2. titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
3. dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
4. dati relativi al personale non a tempo indeterminato
5. incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
6. bandi di concorso
7. valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
8. dati sulla contrattazione collettiva

9. dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di
10. diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
11. provvedimenti amministrativi
12. dati aggregati relativi all'attività amministrativa
13. controlli sulle imprese
14. atti di concessione di sovvenzioni, contributi
15. sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
16. obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

Principi e oggetto dell'Albo Pretorio On line

Segue lo statuto della disciplina del settore e non lo statuto della trasparenza.

La normativa generale di riferimento è l'art. 124 d.lgs. n. 267/2000 e art. 32 della l.n. 69/2009.

La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando una valutazione responsabile e attenta dei principi sopra richiamati.

Riguardo alla diretta indicazione dei dati personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l'albo pretorio per i dati sensibili e giudiziari deve essere rispettato anche il principio di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite.

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

In considerazione di informazioni sensibili limitare la pubblicazione ad espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici-valutare se menzionare i dati sensibili solo negli atti a disposizione negli uffici responsabili del procedimento e consultabili solo da interessati o controinteressati.

In ogni caso, resta assolutamente vietata la diffusione di dati relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del Codice, cfr. anche art.9, parr. 1,2 e 4, del RGPD), ossia di << dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute>> (art. 4, par. 1, n.15; considerando n. 35, del RGPD)

Archivi degli atti e della normativa degli enti locali (pubblicazione facoltativa: n.b. i documenti contenenti dati personali negli archivi accessibili online vanno anonimizzati).

Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell'albo pretorio online.

Esempi di pubblicazioni di pubblicità online contenuti in specifiche disposizioni di settore ma non riconducibili a finalità di trasparenza

1. pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali (art. 124, t.u. enti locali);
2. pubblicazioni matrimoniali;
3. pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome;
4. pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili;
5. pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica;
6. pubblicazione dell'elenco dei giudici popolari di corte d'assise.

Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative

Albo beneficiari di provvidenze di natura economica

L'amministrazione è tenuta ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Riguardo all'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche diffondere in modo proporzionato dati personali.

E' lecito favorire l'ampia conoscibilità di dati personali necessari per attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa pubblicando dati (quali i nominativi dei beneficiari e la relativa data di nascita) unitamente alla normativa che autorizza l'erogazione (art.1 comma 2, D.P.R. n. 118/2000).

Resta ferma l'esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali ad esempio: indirizzi di abitazione, codici fiscali, coordinate bancarie, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell'ISEE- indicatore della situazione economica equivalente ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato).

Non devono, inoltre, essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rilevare lo stato di salute degli interessati. Si pensi, in tal caso, all'indicazione:

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana,
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").

Situazione di imbarazzo o disagio dell'interessato

Analoga considerazione deve essere applicata con riferimento ai dati personali, la cui diffusione possa creare imbarazzo, disagio o esporre l'interessato a conseguenze indesiderate (ad es. indicando fuori dai casi previsti analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno o peculiari situazioni abitative), specie in riferimento a fasce deboli della popolazione (minori di età, anziani, soggetti inseriti in programmi di recupero e di inserimento sociale).

Procedure concorsuali, selezioni pubbliche e graduatorie

L'ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione all'Albo Pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dal Comune anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati.

Anche nell'ambito delle procedure concorsuali e graduatorie, si richiama nuovamente l'obbligo di rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali risultando divulgabili solo i dati strettamente necessari per rendere conoscibili l'esito o la graduatoria di un concorso o di una selezione. Non risulta, quindi, lecito pubblicare o inserire dati superflui quali recapiti di telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale, l'indicatore ISEE, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali. Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando di concorso, in particolare elenchi nominativi ai quali vengono abbinati i risultati di prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali; punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti.

Circa la modalità di diffusione, devono ritenersi appropriate quelle modalità online di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati consultando il sito istituzionale dell'Ente, evitando nel contempo che i medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E' invece possibile consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula, ecc.), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (username e password, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'Ente agli aventi diritto, ovvero mediante dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).

Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardante il personale

Cautele analoghe alle precedenti devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es. graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi all'inquadramento del personale, all'assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all'attribuzione di incarichi dirigenziali).

Asili nido

L'Ente deve selezionare con particolare attenzione i dati personali da includere nelle deliberazioni diffuse contenenti le graduatorie per ammettere minori agli asili nido, verificando quali tra le informazioni sulla cui base sono stati attribuiti singoli punteggi debbano essere necessariamente inserite anche nell'atto deliberativo. La graduatoria da affiggere all'albo pretorio dell'amministrazione tramite sito on line, deve essere parimenti priva dei dati non necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa tramite la relativa pubblicazione (condizione reddituale del nucleo familiare; ripartizione dei richiedenti secondo le fasce ISEE; indirizzi, domicilio o residenza del minore) nonché di dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati. Non risulta inoltre lecito diffondere indifferenziatamente i punteggi parziali attribuiti a ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata, laddove gli stessi sono idonei a rilevare informazioni particolarmente delicate per la dignità e la riservatezza dell'interessato. Ci si riferisce in particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive del minore (ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo familiare (posizione lavorativa dei genitori, presenza di persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato divieto di diffondere dati idonei a rilevare lo stato di salute.

Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata

La relativa graduatoria, oltre ai nominativi degli assegnatari corredati dalle informazioni necessarie a renderli identificabili (data di nascita, punteggio finale per l'assegnazione), non deve quindi contenere ulteriori dati personali contrastanti con il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza, fermo restando il divieto di pubblicare dati idonei a rilevare lo stato di salute.

Graduatorie delle domande di mobilità

Nell'ambito delle procedure di trasferimento tra amministrazioni pubbliche, gli interessati possono fruire di benefici e titoli di preferenza attribuiti in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante la "legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"). Generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza della relativa procedura non possono in alcun caso consentire di derogare allo specifico divieto di diffusione dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute. Le graduatorie, quindi, non devono riportare, accanto ai nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda di trasferimento, riferimenti riguardanti condizioni di salute che, potrebbero giustificare una precedenza degli interessati.

Durata degli obblighi di pubblicazione

Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 decreto trasparenza, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Per quanto concerne altri obblighi di pubblicità online contenuti in specifiche disposizioni di settore ma non riconducibili a finalità di trasparenza, è lecita la diffusione dei dati personali on line solo entro il limite temporale previsto dalla normativa di riferimento (es. 15 giorni ex art. 124 d. lgs. n. 267/2000)

Sanzioni

Quadro normativo sanzionatorio

Si fa presente, infine, che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e d.lgs 196/2003 e d.lgs 101/2018 decreto di armonizzazione.

La violazione dell'art. 2 – ter del codice è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie dell'articolo 83 paragrafo 5, del RPDG (art. 166, comma2, codice privacy).

La minore gravità della condotta o la particolare rilevanza sociale o economica dell'attività svolta dal titolare del trattamento possono consentire l'applicazione della diminuzione.

Il coinvolgimento di numerosi interessati può determinare la maggiore gravità della sanzione prevista.

La concorrenza di più violazioni in relazione ad una banca dati di particolare rilevanza o dimensione può configurare maggior gravità.

Casi ricorrenti di violazioni sanzionate

Il Garante ha applicato nel tempo numerose sanzioni nei confronti degli enti comunali per la diffusione di dati comuni e sensibili, fuori da espresse disposizioni di legge.

A tal proposito sono state esaminate le sanzioni comminate agli Enti comunali delle quali si riporta di seguito una sintesi della casistica degli eventi verificatesi correlati alla diffusione di dati personali per finalità di pubblicità e trasparenza.

1. Pubblicazione di elenco di non residenti nel comune con conseguente cancellazione dalle liste elettorali (illecita diffusione poiché la norma in materia di trasparenza non prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati personali oggetto della segnalazione)
2. Diffusione on line dei dati riguardanti anche la notizia della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un reclamante, contenuti nella deliberazione della giunta comunale pubblicata sull'albo pretorio del sito web istituzionale dell'ente.

3. Pubblicazione sul sito istituzionale di un comune di un documento con testo integrale della sentenza, al cui interno erano presenti dati personali, anche relativi alla salute.
4. Pubblicazioni mediante l'albo pretorio in cui figuravano dati personali relativi allo stato di salute del segnalante al quale venivano riconosciuti "la causa di servizio ed i relativi benefici economici".
5. Diffusione attraverso il sito web istituzionale dell'ente, di alcune graduatorie concernenti la concessione di contributi nei confronti di persone disabili.
6. Diffusione dei dati personali illecita poiché non supportata da idonea base giuridica. Infatti, una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio gli enti locali non possono continuare a diffondere dati personali in essi contenuti. Ciò salvo che gli stessi documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza.
7. Diffusione illecita dei dati personali sia riguardanti la salute ed eccedenti rispetto alle finalità. E' il caso in cui sono stati pubblicati per il pagamento di un contenzioso i dati inerenti IBAN e altri dati non necessari.
8. Le legittime esigenze di trasparenza on line nella Pa devono rispettare la dignità delle persone. Sul sito del Comune non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini né altri dati eccedenti.
9. Il Garante privacy ha fatto oscurare [doc. web n. [2747962](#)] dal sito web di un Comune i dati personali contenuti in una determinazione dirigenziale riferita al "Sostegno economico ai soggetti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica" (Sla) contenente dati personali anche sensibili.
10. Il provvedimento dell'Autorità ha preso il via dalla segnalazione di un'associazione.
11. Nell'atto del Comune si faceva riferimento alla patologia sofferta dal soggetto beneficiario del sostegno economico con indicazione in chiaro dei relativi dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita). Inoltre venivano riportati in chiaro altri dettagli eccessivi quali i dati anagrafici del familiare referente del malato (nominativo, luogo e data di nascita) con i relativi dati di residenza, il codice fiscale e il codice Iban su cui accreditare le somme, con la seguente causale "Sostegno economico al familiare di persona affetta da Sclerosi laterale amiotrofica...".
12. Il trattamento dei dati effettuato dal Comune è risultato illecito: come ha ricordato l'Autorità, le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla trasparenza on line della Pa emanate dallo stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. I dati, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale del Comune, erano facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone.
13. Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati del malato e del familiare referente, presenti nella determinazione, da qualsiasi area del sito, l'Autorità per la privacy ha prescritto all'amministrazione comunale di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web del documento dagli indici e dalla cache.

14. pubblicazione, nel sito istituzionale di un comune, delle ordinanze del sindaco aventi a oggetto la sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori e contenenti "dati sensibili idonei ad identificare le persone interessate e rivelare lo stato di salute di ciascuno di essi, consentendone l'accessibilità indistintamente a qualsiasi utente durante la navigazione nella rete web";
15. diffusione, tramite il sito *web* istituzionale del Comune di ... di dati personali sensibili contenuti nella graduatoria finale del concorso a 300 posti di istruttore polizia municipale. Le informazioni personali così diffuse riguardano e i dati identificativi degli idonei al concorso con l'indicazione degli eventuali titoli di preferenza previsti per legge (art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487); alcuni dei titoli di preferenza indicati sono idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti o dei loro familiari (ad es., "invalido" o "figlio di invalido per servizio");

Principale normativa di riferimento

- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ✓ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
- ✓ modifiche e integrazioni "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- ✓ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- ✓ Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
- ✓ Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011, n.88 "Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"
- ✓ Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014, n. 243 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
- ✓ Redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA. (Agenzia per l'Italia Digitale)
- ✓ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
- ✓ relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- ✓ DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)
- ✓ Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali **approvato** con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25.0'6.2018 esecutiva ai sensi di legge

Considerazioni conclusive

La circostanza che la pubblicazione sui siti di qualsivoglia informazione contenente dati personali implica il rischio privacy elevato, deve indurre l'Amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione degli atti e dei loro allegati. Ciò, soprattutto, quando sono prese in considerazione informazioni sensibili, particolari e giudiziari. Pertanto, Responsabile di settore deve adottare accorgimenti e modalità operative che contemperano gli obblighi di pubblicazione imposti per legge al diritto alla riservatezza dei terzi.